

## Giurisprudenza e legislazione penale

### Indice

- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 12 luglio 2023, n. 23915*  
(Delitti contro la famiglia – Scriminante dell'esercizio di un diritto – Rilevanza delle connotazioni religiose di appartenenza – Insussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 14 settembre 2023, n. 28649*  
(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostativa all'espulsione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 26 settembre 2023, n. 31873*  
(Reato edilizio – Destinazione di magazzino a luogo di culto – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 31 ottobre 2023, n. 34912*  
(Diffamazione – Pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava durante la celebrazione uno smartphone – Verità della notizia - Insussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 dicembre 2023, n. 38964*  
(Condivisione di un video di propaganda Isis su Facebook – Apologia di delitto – Sussistenza)

## Criminal Jurisprudence and Legislation

### Index

- *Presentation*
- *Court of Cassation, Third Penal Section, 12 July 2023, n. 23915*  
(Crimes against the family - Tribunal for the exercise of a right - Relevance of the religious connotations of belonging - Non-existence)
- *Court of Cassation, First Penal Section, 14 September 2023, n. 28649*  
(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)
- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 26 September 2023, n. 31873*  
(Building crime – Destination of warehouse as a place of worship – Subsistence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 31 October 2023, n. 34912*  
(Defamation - Publication of a video in which a priest consulted a smartphone during the celebration - Truth of the news - Non-existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 December 2023, n. 38964*  
(Sharing an ISIS propaganda video on Facebook – Crime apology – Subsistence)

## Giurisprudenza e legislazione penale

### Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione penale' di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in primo luogo, la sentenza 12 luglio 2023, n. 23915, relativa ad una condanna in giudizio abbreviato, con sentenza confermata in appello, per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate in danno della convivente. La pronuncia della Corte merita attenzione in quanto, nel ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono *ex se* essere poste a fondamento del *decisum* in assenza di riscontri, sempre che ne sia attentamente vagliata la credibilità soggettiva e oggettiva, la Corte ha escluso la necessità di trovare riscontro alle dichiarazioni della persona offesa in certificati medici attestanti lesioni vaginali; ciò, in quanto, rispetto ad un episodio, in cui la violenza sessuale era consistita nell'indurre la vittima a praticare un rapporto orale, una lesione vaginale non avrebbe potuto neppure essere astrattamente ipotizzata; rispetto ad un altro episodio, invece, in cui il certificato attestava, non lesioni vaginali, ma lesioni al volto, ecchimosi e contusioni agli arti inferiori e superiori, la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione dei giudici di merito circa la riconosciuta compatibilità della stessa con la coartazione della volontà a scopo sessuale subita dalla vittima.

Altro punto di interesse è relativo all'invocazione della diminuzione del fatto di lieve entità: sul punto la Corte ha sottolineato come il riconoscimento della suddetta diminuzione implichi una valutazione globale del fatto da cui emerga che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compromessa in maniera non grave e che il danno arrecato alla stessa in termini psichici sia stato significativamente contenuto. La Corte ha concluso che nel caso al suo esame i giudici avevano fatto buon governo dei principi in materia perchè i due episodi di violenza erano stati vagliati nella loro globalità, nel contesto di condotte di abituali maltrattamenti. Sul secondo motivo, dichiarato inammissibile per genericità, la Corte ha abdicato dall'apprezzamento delle doglianze dedotte per mancata riproduzione/allegazione delle dichiarazioni testimoniali censurate, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso.

Particolarmente interessante risulta l'argomentazione diretta ad escludere la valenza scriminante delle tradizioni religiose nella commissione di delitti contro la persona. La Corte ha a riguardo richiamato il noto precedente costituito dalla sentenza 14960/2015 (Cassazione Penale, Sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960): in tale pronuncia i giudici di legittimità avevano affrontato compiutamente l'argomento partendo dalla considerazione secondo cui, in una società multi-etnica quale quella moderna, non sia possibile scomporre l'ordinamento in tanti statuti individuali quante sono le etnie, non essendo compatibile con l'unicità dell'ordinamento giuridico la convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro differenti; sulla base di tali premesse avevano

individuato come unica soluzione civilmente e giuridicamente praticabile, perchè costituzionalmente orientata, quella di armonizzare i comportamenti individuali, rispondenti alla varietà delle culture, al principio unificatore della centralità della persona umana. Tanto, in linea con l'art. 3 della Costituzione che, in un unico contesto normativo, attribuisce a tutti i cittadini pari dignità sociale e posizione di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione, fra l'altro, di religione. In quest'ottica secondo la Suprema Corte, la sopravvivenza della società multietnica postula l'obbligo di chiunque di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano, non potendosi riconoscere una posizione di buona fede in chi, trasferitosi in un Paese diverso, con cultura e costumi diversi dai propri, presume di aver un diritto, non riconosciuto da nessuna norma di diritto internazionale, di proseguire in condotte che, seppur ritenute culturalmente accettabili nel Paese di provenienza, risultino oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere. Sulla scorta di tali argomentazioni, secondo cui non è configurabile una scriminante, anche solo putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto di matrice religiosa di appartenenza, escluso in linea di principio dall'ordinamento giuridico.

Si segnala ancora la sentenza 14 settembre 2023, n. 28649, che, pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva applicato, nei riguardi di un detenuto extracomunitario, la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. T.U. Immigrazione), rilevando che questi non versava in situazioni ostative all'espulsione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 – nel respingere la tesi difensiva secondo cui il detenuto non poteva essere espulso per essere sposato da 17 anni con una cittadina italiana, e che erroneamente il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'impugnazione, ritenendo che il detenuto non aveva dimostrato di essere effettivamente convivente con la coniuge italiana – ha invece affermato che la convivenza deve essere intesa come una situazione di possibile ripristino della comunione di vita, la quale postula, dunque, una valutazione prognostica che il giudice deve articolare sulla base di massime tratte dalla comune esperienza.

Va ricordato che l'art. 19, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O., sotto la rubrica «Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili», prevede che “1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a

tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. 1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. 2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono; d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. 2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

In sede penale, in particolare, con riferimento al regime penitenziario, si è affermato che l'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. Testo Unico Immigrazione) indica quale situazione ostativa rispetto a tutte le ipotesi di espulsione giudiziale (Cass. pen. sez. I, n. 40529 del 9/5/2017, H., CED Cass. 270983), ivi compresa quella di cui al comma 5 dell'art. 16 del medesimo decreto, la convivenza con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in diverse occasioni, che la condizione ostativa deve sussistere al momento della decisione e non in quello della commissione del reato (ex plurimis: Cass. pen. sez. I, n. 40529 del 9/5/2017, H., CED Cass. 270984). Nondimeno, essa non può essere identificata, nei casi di espulsione come sanzione alternativa alla detenzione con una situazione "fattuale" di effettiva convivenza, atteso che la carcerazione produce, inevitabilmente, l'interruzione forzata del rapporto di convivenza familiare, tuttavia assurge a elemento decisivo la concreta possibilità che tale convivenza esistente prima della carcerazione. In tali casi, pertanto, la convivenza deve essere intesa come una situazione di possibile ripristino della comunione di vita, la quale postula, dunque, una valutazione prognostica che il giudice deve articolare sulla base di massime tratte dalla comune esperienza, come ad esempio nel caso in cui il coniuge del recluso abbia manifestato, anche per fatti concludenti, l'intenzione di ricostituire il nucleo familiare su cui, momentaneamente, è intervenuta la vicenda esecutiva.

Tanto premesso, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza aveva applicato, nei riguardi di un detenuto extracomunitario, la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. T.U. Immigrazione), rilevando che il detenuto stava spiando una pena residua non superiore ai due anni; che la condanna era stata inflitta per reati non ostativi all'espulsione; che non sussistevano incertezze sull'identità o sulla nazionalità; che il detenuto era cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno e che egli non versava in situazioni ostantive all'espulsione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998. A seguito di opposizione proposta avverso il predetto decreto, con la quale era stata dedotta la violazione dell'art. 19 T.U. Immigrazione sul presupposto che il detenuto avesse sposato una cittadina italiana nel 2001, come da certificato di matrimonio allegato, il Tribunale di sorveglianza respingeva l'impugnazione, rilevando che il detenuto non aveva dimostrato di essere effettivamente convivente con la coniuge di nazionalità italiana, circostanza ritenuta accertata a partire dal fatto che, a partire dal suo ingresso in carcere, avvenuto nel marzo 2015, il detenuto non aveva mai effettuato alcun colloquio, né visivo né telefonico, con la moglie, sicché doveva ritenersi che essa fosse stata ormai definitivamente interrotta. Contro l'ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il detenuto, in particolare sostenendo che l'affermazione secondo la quale questi non avrebbe ripreso la convivenza coniugale al momento della sua scarcerazione era del tutto "ipotetica", essendo egli intenzionato a riallacciare i rapporti con la moglie al termine della detenzione.

La pronuncia in esame, nell'affermare il principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato accertato che nel corso della sua non breve carcerazione, il detenuto non aveva avuto alcun contatto, anche solo telefonico, con la moglie. E a partire da tale circostanza, peraltro non contestata dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza aveva tratto un solido argomento per affermare il venir meno di una prospettiva di comunione di vita tra i due coniugi. A fronte di questa valutazione, che il Giudice di merito aveva mantenuto nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, senza incorrere in un evidente deficit di illogicità, il ricorso si era limitato invece ad affermare l'assenza di oggettivi riscontri, senza nondimeno offrire nessun concreto elemento a sostegno della sua prospettazione, che il detenuto ben avrebbe potuto fornire proprio in ragione della sua asserita vicinanza alla "fonte probatoria" (si pensi, secondo la S.C., a mero titolo esemplificativo, a una semplice dichiarazione di disponibilità a riprendere la convivenza da parte della moglie).

Nella pronuncia 26 settembre 2023, n. 31873 si afferma che integra il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mutamento della destinazione d'uso di locali originariamente destinati a magazzino in luogo di culto. Il mutamento di destinazione rilevante ai fini della creazione di luoghi di culto è quello che altera, sia pure senza opere, la funzione originaria dell'immobile, al fine di adibirlo, in via permanente, ad una funzione diversa. In tal caso l'immobile perde la destinazione originariamente assentita per assumere la funzione diversa

che gli viene assegnata. Nello specifico, in occasione di un accertamento presso un immobile adibito a magazzino (categoria C2), venivano rinvenute 400 persone intente nella preghiera, nonché accertata la presenza di bagni con rubinetti per le abluzioni, un cartello affisso con orario del culto, il pavimento ricoperto di tappeti ed uno spazio “riservato alle donne”, separato da un vetro divisorio (la stessa circostanza veniva confermata anche in altre occasioni, come da fotografie agli atti del giudizio di primo grado).

La Suprema Corte ha eliminato ogni dubbio circa l'applicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), dal momento che la condotta dell'imputato ha determinato un concreto mutamento della destinazione d'uso originaria dell'immobile, classificato nella visura catastale come C2, ossia magazzino e locale di deposito (non destinato, per tipologia e natura ad accogliere, in modo continuativo e prolungato persone, bensì merci e beni).

Nello specifico, il mutamento medesimo si sarebbe sostanziato anche nell'esecuzione di opere all'interno dei locali, consistite nel dividere gli spazi per riservarne una parte alle donne, nella costruzione di nuovi servizi igienici, nella zona di abluzione dei piedi.

Tali circostanze, a detta degli Ermellini, consentivano di escludere il carattere occasionale degli incontri tra i credenti.

Sussistente, peraltro, è stato ritenuto anche un non indifferente aggravio del carico urbanistico, considerato il considerevole assembramento di persone (circa 400) e dovendosi anche tenere in conto dell'assenza di uscite di sicurezza all'interno dei locali, circostanza che determinava altresì un pericolo per la pubblica incolumità.

La Suprema Corte ha ritenuto che la natura contravvenzionale del reato in questione, e dunque la punibilità anche a titolo di colpa, dovessero escludere che nel caso di specie l'agente fosse incorso in un errore incolpevole.

La Corte ha ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede infatti una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590), elementi certamente non riconducibili all'ipotesi scrutinata.

Sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, pur nel rispetto della libertà di culto e delle esigenze associative delle singole confessioni religiose, si deve concludere nel senso che non ogni luogo può essere liberamente utilizzato a fini di culto.

Imprescindibile è il rispetto delle norme in materia di permessi di costruzione per mutamenti di destinazione d'uso di immobili, laddove in particolare le circostanze comporterebbero un aggravio del carico urbanistico non di scarso rilievo, nonché un'alterazione permanente della funzione originaria dell'immobile, anche senza l'intervento di opere.

La Corte ha tuttavia tenuto distinte tali fattispecie dai casi, per vero peculiari, scrutinate dalla Giurisprudenza amministrativa nelle quali ci si trovi in presenza di un immobile legittimamente adibito a sede di associazione culturale il cui fine religioso rivesta carattere di accessorietà e marginalità nel contesto degli scopi statutari (cfr. TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 8.03.2013, n. 242; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 25.10.2010, n. 7050).

In tali ipotesi, laddove l'accesso alle attività di preghiera non sia consentito al pubblico indiscriminatamente ma garantito ai soli associati nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, non ci si troverebbe in presenza di una fattispecie involgente la normativa edilizia ed in particolare le norme che disciplinano il mutamento di destinazione d'uso e ne sanzionano la realizzazione di fatto, sprovvista di provvedimenti autorizzatori.

Viene ancora riportata la sentenza 31 ottobre 2023, n. 34912, laddove, in una fattispecie relativa alla pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava il proprio smartphone durante una celebrazione, si afferma la pubblicazione di un articolo su un quotidiano online, con video allegato, riguardante un fatto rispondente al vero, non configura diffamazione e, in ogni caso, il direttore della testata online non può ritenersi responsabile ex art. 57 c.p.

Viene infine in rilievo la sentenza 5 dicembre 2023, n. 38964, ove si affronta il caso di un cittadino musulmano che pubblicava sul proprio profilo di un social network alcune video-registrazioni. La Suprema Corte ha affermato che la fattispecie disciplinata dall'art. 414, comma 4, c.p. che punisce l'istigazione al compimento di delitti di terrorismo o di crimini contro l'umanità costituisce un'aggravante ad effetto speciale, che è stata introdotta dal decreto legge n. 144 del 2005, convertito nella legge n. 155 del 2005 e che prevede l'aumento della pena della metà se l'istigazione (o l'apologia) riguarda i crimini riconducibili alle categorie indicate. Con questa disposizione, il legislatore ha inteso adeguarsi alla decisione quadro 2002/475/GAI che, all'art. 4, prevede la repressione delle condotte di istigazione al compimento di atti terroristici. La dottrina, peraltro, ha evidenziato che non era necessario un simile adeguamento, perché l'istigazione era già incriminata dall'art. 414, comma 1, c.p., sicché la modifica normativa ha comportato la mera previsione di una sanzione più elevata, risolvendosi in un messaggio, sostanzialmente simbolico, di contrasto al proselitismo fondamentalista. Nel caso di specie, la Corte, ha ribadito che la diffusione, mediante l'inserimento sul profilo personale di un social network, di video contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siriano-iracheno, alla Jihad islamica e al martirio integra il reato di apologia del terrorismo in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis c.p., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità di comunicazione. In questa prospettiva, in buona sostanza, è stato ritenuto irrilevante il fatto che il richiamo all'ISIS, cioè ad una specifica organizzazione terroristica, fosse solo indiretto. Piuttosto è stato ritenuto rilevante l'inserimento dei video

su un sito internet privo di vincoli di accesso, in quanto tale modalità ha una potenzialità diffusiva indefinita. In questa prospettiva, la breve durata della condivisione di uno dei video con il quale si celebrava la guerra santa e il martirio o la circostanza fosse stato pubblicato con talune “restrizioni” d’uso non è stata ritenuta in grado di escludere l’offensività della condotta. L’idoneità della condotta istigatrice, comunque, va valutata ex ante ed in concreto, dovendo tenersi conto delle caratteristiche storico – ambientali del fatto.

## **Criminal Jurisprudence and Legislation**

### **Presentation**

The 'Jurisprudence and criminal legislation' section of this issue of the Journal reports several interesting maxims and, first of all, the sentence of 12 July 2023, n. 23915, relating to a conviction in summary judgment, with a sentence confirmed on appeal, for the crimes of sexual violence, family abuse and aggravated injuries to the detriment of the cohabitant. The Court's ruling deserves attention because, in reiterating the consolidated orientation of legitimacy jurisprudence, according to which the declarations of the injured party can ex se be placed as the basis of the decism in the absence of corroboration, provided that their subjective credibility and objective, the Court excluded the need to find confirmation of the declarations of the injured person in medical certificates certifying vaginal lesions; this, since, compared to an episode in which the sexual violence consisted in inducing the victim to perform oral intercourse, a vaginal lesion could not even have been abstractly hypothesized; with respect to another episode, however, in which the certificate attested, not vaginal lesions, but lesions to the face, ecchymoses and contusions to the lower and upper limbs, the Court considered the reasoning of the judges of merit regarding the recognized compatibility of the itself with the coercion of the will for sexual purposes suffered by the victim.

Another point of interest is related to the invocation of the diminution of the minor fact: on this point the Court underlined how the recognition of the aforementioned diminution implies a global evaluation of the fact from which it emerges that the sexual freedom of the offended person has been compromised in a not serious and that the damage caused to her in psychological terms was significantly limited. The Court concluded that in the case before it the judges had implemented good governance of the principles in the matter because the two episodes of violence had been examined in their entirety, in the context of conduct of habitual mistreatment. On the second reason, declared inadmissible due to its generic nature, the Court abdicated the appreciation of the complaints raised due to the failure to reproduce/attach the censored witness statements, in defiance of the principle of self-sufficiency of the appeal.

The argument aimed at excluding the excusing value of religious traditions in the commission of crimes against the person is particularly interesting. In this regard, the Court recalled the well-known precedent established by ruling 14960/2015 (Criminal Court of Cassation, Section III, 13 April 2015, no. 14960): in this ruling the judges of legitimacy had fully addressed the topic starting from the consideration that, in a multi-ethnic society such as the modern one, it is not possible to break down the system into as many individual statutes as there are ethnic groups, since the coexistence of different cultures in a single civil context is not compatible with the uniqueness of the legal system; on the basis of these premises they had identified as the only civilly and legally practicable

solution, because it was constitutionally oriented, that of harmonizing individual behaviour, responding to the variety of cultures, to the unifying principle of the centrality of the human person. So much so, in line with the art. 3 of the Constitution which, in a single regulatory context, attributes to all citizens equal social dignity and a position of equality before the law without distinction, among other things, of religion. From this perspective, according to the Supreme Court, the survival of the multi-ethnic society postulates the obligation of anyone to verify in advance the compatibility of their behavior with the principles that regulate it, since it is not possible to recognize a position of good faith in those who, having moved to a country different, with culture and customs different from their own, presumes to have a right, not recognized by any rule of international law, to continue in conduct which, although deemed culturally acceptable in the country of origin, is objectively incompatible with the rules of the social structure where he chose to live. On the basis of these arguments, according to which there is no justification, even if only putative, based on the exercise of a presumed religious right of belonging, excluded in principle from the legal system.

We also note the sentence of 14 September 2023, n. 28649, who, ruling on an appeal lodged against the order with which the supervisory court had confirmed the provision with which the supervisory magistrate had applied, in relation to a non-EU prisoner, the measure of expulsion from the territory of the State, pursuant to of the art. 16, paragraph 5, legislative decree 25 July 1998, n. 286 (so-called Consolidated Law on Immigration), noting that he was not in situations that prevented expulsion pursuant to art. 19 of Legislative Decree no. 286/1998 - in rejecting the defense thesis according to which the prisoner could not be expelled for being married for 17 years to an Italian citizen, and that the supervisory court had erroneously rejected the appeal, considering that the prisoner had not demonstrated that he was actually cohabiting with the Italian spouse - instead stated that cohabitation must be understood as a situation of possible restoration of the communion of life, which therefore postulates a prognostic evaluation that the judge must articulate on the basis of maxims drawn from common experience.

It should be remembered that the art. 19, Legislative Decree. 25 July 1998, n. 286 (Consolidated text of the provisions concerning the regulation of immigration and rules on the condition of foreigners), published in the Gazz. Uff 18 August 1998, n. 191, S.O., under the heading «Prohibitions on expulsion and rejection. Provisions regarding vulnerable categories", provides that "1. In no case can expulsion or rejection be ordered towards a State in which the foreigner may be subject to persecution for reasons of race, sex, language, citizenship, religion, political opinions, personal or social conditions, or may risk being sent back to another State where he is not protected from persecution. 1.1. The rejection or expulsion or extradition of a person to a State is not permitted if there are reasonable grounds to believe that he or she risks being subjected to torture. In evaluating these reasons, the existence of systematic and serious violations of human rights in that

State is also taken into account. 1-bis. Under no circumstances can unaccompanied foreign minors be rejected at the border. 2. Expulsion is not permitted, except in the cases provided for in article 13, paragraph 1, in respect of: a) foreigners under the age of eighteen, without prejudice to the right to follow the expelled parent or guardian; b) foreigners in possession of a residence card, without prejudice to the provisions of article 9; c) foreigners living with relatives up to the second degree or with their spouse, of Italian nationality; d) women who are pregnant or in the six months following the birth of the child they are caring for; d-bis) of foreigners who have particularly serious health conditions, ascertained through suitable documentation issued by a public health facility or by a doctor affiliated with the National Health Service, such as to cause significant damage to their health, in case of returning to the country of origin or provenance. In such cases, the police commissioner issues a residence permit for medical treatment, for the time attested by the health certification, in any case not exceeding one year, renewable as long as the duly certified particularly serious health conditions persist, valid only in the national territory. 2-bis. The rejection or execution of the expulsion of people with disabilities, the elderly, minors, members of single-parent families with minor children as well as minors, or victims of serious psychological, physical or sexual violence are carried out in ways compatible with individual personal situations, duly ascertained.

In criminal matters, in particular, with reference to the penitentiary regime, it has been stated that art. 19 Legislative Decree 25 July 1998, n. 286 (so-called Consolidated Immigration Act) indicates which situation is an obstacle to all cases of judicial expulsion (Cass. pen. section I, n. 40529 of 9/5/2017, H., CED Cass. 270983), including therein that referred to in paragraph 5 of the art. 16 of the same decree, cohabitation with relatives up to the fourth degree or with a spouse of Italian nationality. In this regard, the jurisprudence of legitimacy has stated, on several occasions, that the impeding condition must exist at the moment of the decision and not at that of the commission of the crime (ex plurimis: Criminal Cassation section I, n. 40529 of 9/ 5/2017, H., CED Cass. 270984). Nonetheless, in cases of expulsion it cannot be identified as an alternative sanction to detention with a "factual" situation of effective cohabitation, given that imprisonment inevitably produces the forced interruption of the family cohabitation relationship, however it becomes a decisive element the concrete possibility that such cohabitation existed before imprisonment. In such cases, therefore, cohabitation must be understood as a situation of possible restoration of the communion of life, which therefore postulates a prognostic evaluation that the judge must articulate on the basis of maxims drawn from common experience, as for example in the case in which the inmate's spouse has expressed, also through conclusive facts, the intention to reconstitute the family unit on which, momentarily, the enforcement event occurred.

Given the above, in the case in question, the Supervisory Magistrate had applied, in relation to a non-EU prisoner, the measure of expulsion from the territory of the State, pursuant to art. 16, paragraph 5,

legislative decree 25 July 1998, n. 286 (so-called Consolidated Law on Immigration), noting that the prisoner was serving a residual sentence of no more than two years; that the sentence had been imposed for crimes not preventing expulsion; that there was no uncertainty as to identity or nationality; that the prisoner was a foreign citizen, without a residence permit and that he was not in situations that prevented expulsion pursuant to art. 19 of Legislative Decree no. 286/1998. Following an opposition lodged against the aforementioned decree, with which the violation of the art. 19 T.U. Immigration on the assumption that the prisoner had married an Italian citizen in 2001, as per the attached marriage certificate, the Surveillance Court rejected the appeal, noting that the prisoner had not demonstrated that he was actually cohabiting with his spouse of Italian nationality, a circumstance deemed ascertained starting from the fact that, starting from his entry into prison in March 2015, the prisoner had never had any conversation, either visually or by telephone, with his wife, so it had to be considered that it had now been definitively interrupted. The prisoner had appealed to the Supreme Court against the order, arguing in particular that the statement according to which he would not resume marital cohabitation at the time of his release was entirely "hypothetical", as he intended to re-establish relations with the wife at the end of detention.

The ruling in question, in affirming the principle referred to in principle, declared the appeal inadmissible, noting that it had been ascertained that during his not short imprisonment, the prisoner had not had any contact, even just by telephone, with his wife. And starting from this circumstance, which was not contested by the appellant, the Supervisory Court had drawn a solid argument to affirm the lack of a prospect of communion of life between the two spouses. Faced with this assessment, which the judge of merit had maintained within the limits of a physiological questionability of appreciation, without incurring an evident deficit of illogicality, the appeal had instead limited itself to affirming the absence of objective evidence, without however offering any concrete element in support of his statement, which the prisoner could well have provided precisely because of his alleged proximity to the "evidentiary source" (think, according to the SC, by way of example, of a simple declaration of willingness to resume cohabitation from his wife).

In the ruling of 26 September 2023, n. 31873 it is stated that it integrates the crime referred to in art. 44, paragraph 1, letter. b), Presidential Decree 6 June 2001, n. 380, the change in the intended use of rooms originally intended as a warehouse to a place of worship. The change of use relevant for the creation of places of worship is that which alters, even without works, the original function of the property, in order to use it, on a permanent basis, for a different function. In this case the property loses the originally agreed purpose to take on the different function that is assigned to it. Specifically, during an investigation at a building used as a warehouse (category C2), 400 people intent on prayer were found, as well as the presence of bathrooms with taps for ablutions, a sign posted with the time of worship, the floor covered of carpets and

a space "reserved for women", separated by a glass partition (the same circumstance was also confirmed on other occasions, as per photographs in the documents of the first instance judgement).

The Supreme Court has eliminated any doubt regarding the applicability of the Presidential Decree to the present case. n. 380 of 2001, art. 44, paragraph 1, letter. b), since the defendant's conduct led to a concrete change in the original intended use of the property, classified in the cadastral survey as C2, i.e. warehouse and storage room (not intended, by type and nature, to accommodate, in a continuous and prolonged manner people, but rather goods and goods).

Specifically, the same change would also have taken shape in the execution of works inside the premises, consisting of dividing the spaces to reserve a part for women, in the construction of new toilets, in the foot washing area.

These circumstances, according to the Ermines, made it possible to exclude the occasional nature of meetings between believers.

Furthermore, a significant increase in the urban planning load was also considered to exist, considering the considerable gathering of people (around 400) and also having to take into account the absence of emergency exits within the premises, a circumstance which also determined a danger to public safety.

The Supreme Court held that the contraventional nature of the crime in question, and therefore its punishability also by way of negligence, should exclude the possibility that in this case the agent had made an innocent mistake.

The Court further clarified that, for the purposes of the configurability of the cause of exclusion of punishability due to the particular tenuousness of the fact, provided for by the art. 131 bis of the Criminal Code, the judgment on tenuity requires a complex and joint evaluation of all the peculiarities of the concrete case, which takes into account, pursuant to art. 133 of the Criminal Code, paragraph 1, of the methods of conduct, the degree of culpability that can be deduced from them and the extent of the damage or danger (Section U, n. 13681 of 02/25/2016 - dep. 04/06/2016, Tushaj, Rv. 266590), elements certainly not attributable to the hypothesis examined.

On the basis of the principles enunciated by the Supreme Court, while respecting the freedom of worship and the associative needs of individual religious confessions, it must be concluded that not every place can be freely used for worship purposes.

It is essential to comply with the rules regarding building permits for changes in the intended use of properties, where in particular the circumstances would lead to a significant increase in the urban planning burden, as well as a permanent alteration of the original function of the property, even without the intervention of works.

The Court, however, kept these cases distinct from the truly peculiar cases scrutinized by administrative jurisprudence in which we find ourselves in the presence of a property legitimately used as the headquarters of a cultural association whose religious purpose is of an ancillary and marginal nature in the context of the purposes statutory

(see TAR Lombardy-Brescia, Section I, sentence 8.03.2013, n. 242; TAR Lombardy-Milan, Section II, sentence 25.10.2010, n. 7050).

In such cases, where access to prayer activities is not permitted to the public indiscriminately but guaranteed only to members in compliance with the conditions highlighted above, there would not be a case involving the building regulations and in particular the rules governing the change of intended use and sanction its de facto implementation, without authorization provisions.

The sentence of 31 October 2023, n. 34912, where, in a case relating to the publication of a video in which a priest consulted his smartphone during a celebration, it is stated that the publication of an article in an online newspaper, with an attached video, concerning a true fact, does not constitute defamation and, in any case, the director of the online newspaper cannot be held responsible pursuant to art. 57 c.p.

Finally, the ruling of 5 December 2023, n. 38964, which deals with the case of a Muslim citizen who published some video recordings on his social network profile. The Supreme Court stated that the case governed by art. 414, paragraph 4, c.p. which punishes incitement to commit terrorist crimes or crimes against humanity constitutes an aggravating circumstance with a special effect, which was introduced by Legislative Decree no. 144 of 2005, converted into law no. 155 of 2005 and which provides for the increase of the sentence by half if the incitement (or apology) concerns crimes attributable to the categories indicated. With this provision, the legislator intended to adapt to the framework decision 2002/475/GAI which, in art. 4, provides for the repression of conduct aimed at inciting the commission of terrorist acts. The doctrine, moreover, highlighted that such an adjustment was not necessary, because the incitement was already criminalized by the art. 414, paragraph 1, of the criminal code, so the regulatory change entailed the mere provision of a higher sanction, resulting in a substantially symbolic message of contrast to fundamentalist proselytism. In the present case, the Court reiterated that the dissemination, through the insertion on the personal profile of a social network, of videos containing references to the military actions of the Syrian-Iraqi war conflict, to Islamic Jihad and to martyrdom constitutes the crime of apology for terrorism in consideration of both the nature of terrorist organizations, relevant pursuant to art. 270-bis of the Criminal Code, of the jihadist-inspired cliques operating on an international scale, and of the indefinite diffusion potential of the aforementioned method of communication. From this perspective, essentially, the fact that the reference to ISIS, i.e. to a specific terrorist organisation, was only indirect was considered irrelevant. Rather, the inclusion of videos on a website without access restrictions was considered relevant, as this method has an indefinite diffusion potential. In this perspective, the short duration of the sharing of one of the videos with which the holy war and martyrdom were celebrated or the circumstance had been published with certain "restrictions" of use was not considered capable of excluding the offensiveness of the conduct. The suitability of the instigating conduct,

however, must be assessed ex ante and concretely, having to take into account the historical-environmental characteristics of the event.

**Corte di Cassazione**  
**Sez. III penale, sentenza 12 luglio 2023, n. 23915**

**Delitti contro la famiglia – Scriminante dell'esercizio di un diritto – Rilevanza delle connotazioni religiose di appartenenza – Insussistenza**

*In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. (Fattispecie, in tema di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, di lamentata non considerazione di particolari connotazioni religiose proprie dell'imputato).*

Fonte: [www.itaggiure.giustizia.it](http://www.itaggiure.giustizia.it)

**Corte di Cassazione**  
**Sez. I penale, sentenza 14 settembre 2023, n. 28649**

**Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostativa all'espulsione – Sussistenza**

*La convivenza con un coniuge italiano con cui è stato celebrato matrimonio religioso quale condizione ostativa all'espulsione deve essere intesa come una situazione di possibile ripristino della comunione di vita, la quale postula, dunque, una valutazione prognostica che il giudice deve articolare sulla base di massime tratte dalla comune esperienza, come ad esempio nel caso in cui il coniuge del recluso abbia manifestato, anche per fatti concludenti, l'intenzione di ricostituire il nucleo familiare su cui, momentaneamente, è intervenuta la vicenda esecutiva (esclusa, nella specie, la prospettiva di una comunione di vita tra i due coniugi, atteso che nel corso della sua non breve carcerazione, l'imputato non aveva avuto alcun contatto, anche solo telefonico, con la moglie; pertanto, a partire da tale circostanza, peraltro non contestata dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza aveva tratto un solido argomento per affermare il venir meno di una prospettiva di vita comune).*

Fonte: [www.itaggiure.giustizia.it](http://www.itaggiure.giustizia.it)

**Corte di Cassazione**  
**Sez. III penale, sentenza 26 settembre 2023, n. 31873**

**Reato edilizio – Destinazione di magazzino a luogo di culto – Sussistenza**

*Integra il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mutamento della destinazione d'uso di locali originariamente destinati a magazzino in luogo di culto. Il mutamento di destinazione rilevante ai fini della creazione di luoghi di culto è quello che altera, sia pure senza opere, la funzione originaria dell'immobile, al fine di adibirlo, in via permanente, ad una funzione diversa. In tal caso l'immobile perde la destinazione originariamente assentita per assumere la funzione diversa che gli viene assegnata.*

Fonte: [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)

**Corte di Cassazione**  
**Sez. V penale, sentenza 31 ottobre 2023, n. 34912**

**Diffamazione – Pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava durante la celebrazione uno smartphone – Verità della notizia - Insussistenza**

*La pubblicazione di un articolo su un quotidiano online, con video allegato, riguardante un fatto rispondente al vero, non configura diffamazione e, in ogni caso, il direttore della testata online non può ritenersi responsabile ex art. 57 c.p. (fattispecie relativa alla pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava il proprio smartphone durante una celebrazione).*

Fonte: [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)

**Corte di Cassazione**  
**Sez. V penale, sentenza 5 dicembre 2023, n. 38964**

**Condivisione di un video di propaganda Isis su Facebook – Apologia di delitto – Sussistenza**

*La condivisione di video di propaganda dell'Isis sui social network, rafforzata dall'approvazione dei relativi contenuti attraverso l'opzione mi piace, è idonea alla configurazione del reato di apologia di terrorismo di cui all'art. 414, comma 4, c.p. Il reato è invece stato escluso relativamente a comunicazioni telematiche meramente private.*

Fonte: [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)